

TAR Palermo 13/01/1999 n. 73

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

Dall'omessa indicazione in lettere di un singolo prezzo unitario non può conseguire alcuna indeterminatezza dell'offerta e quindi l'esclusione da una gara di appalto di opere pubbliche. La circostanza che nelle gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione l'art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14 imponga la verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione non può certamente comportare che il seggio di gara, pur di fronte a palesi errori materiali rilevabili *ictu oculi*, debba comunque prendere in considerazione e computare quindi l'importo errato con conseguente alterazione della media delle offerte, in violazione dei principi di trasparenza, efficienza e correttezza ai quali devono essere improntate le operazioni di gara.